

Anche su questo dubbio è stato sentito il parere dell'Ass. Ferrante, il quale ha concluso che non può estendersi all'art. 49 - calcolo dell'invalidità di anzianità - la disposizione dell'art. 59, che al penultimo capoverso dispone che "agli effetti della suddetta liquidazione si computano anche gli anni di servizio prestati presso le Compagnie che hanno ceduto il loro portafoglio all'Istituto, quelli prestati in qualità di assentizio e quelli prestati presso l'Amministrazione dello Stato e di altri Enti pubblici". -

Ambrosi - Precisa che il dubbio non sorge per i provenienti da Compagnie che hanno ceduto il Portafoglio, in quanto si è la continuazione della prestazione, ma bensì per i provenienti dallo Stato o da altri Enti pubblici. -

Il riconoscimento dell'anzianità è stato esteso in vari casi anche a questo personale; però non come diritto, ma come volontaria e benevola largizione. -

Il Comitato - Delibera di rinviare ogni decisione in proposito al Consiglio di Amministrazione. -